



PROVINCIA di COSENZA

Settore Ambiente

Servizio gestione dei rifiuti - energia - tutela e valorizzazione dell'ambiente

Allegato n. 1

All'Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. e riferita al titolo abilitativo di cui alla lett. c), comma 1, art. 3 del medesimo DPR.

Ditta ITALBACOLOR S.R.L. - Sede legale ed operativa: C.da Valle Santa Maria nel Comune di Fuscaldo (CS). Attività: verniciatura di profilati metallici. Pratica cod. SUAP 615.

Soggetto competente in materia Ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c del DPR 59/2013: Regione Calabria

Prescrizioni Tecniche.

Relativamente al titolo di cui alla lett. c), comma 1, art. 3 del DPR 59/2013 - " *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", devono essere rispettate le prescrizioni riportate nel parere rilasciato dalla Regione Calabria nella seduta della Conferenza di Servizi del 26/06/2025, come appresso rappresentato.

VISTA l'istanza di AUA presentata tramite portale CalabriaSUAP (cod univ. n° 615 del 09/10/2024 prot. n°12295) in ditta "Italbicolor Srl" ; stabilimento ubicato in C/da Valle Santa Maria del Comune di Fuscaldo.

Attività: Verniciatura di profilati metallici;

VISTO il nuovo quadro emissivo agli atti presentato dalla Ditta,

PRESO ATTO CHE è in vigore il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia, gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art.23 del D.L. 09/02/2012 n.5, convertito, con modificazioni, della legge 04/04/2012 n.35";

CHE la Parte Quinta del D.lgs 152/06, rubricata " Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", detta le modalità di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

FATTE SALVE le valutazioni che esulano dalle competenze di questo Settore in particolare nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e della Legge 26 Ottobre 1995, n.447,

VISTO il Parere favorevole rilasciato in sede di Conferenza di Servizi del 26/06/2025 dal Comune di Fuscaldo, relativamente agli aspetti riguardanti l'art. 269 comma 3 del D.Lgs 152/2006,

VISTO il Parere favorevole rilasciato dall'ARPACAL Dipartimento Provinciale di Cosenza Servizio Tematico Aria, acquisito in sede di Conferenza di Servizi del 26/06/2025 (*di seguito riportato*) e, fatte proprie le raccomandazioni dell'Agenzia, esprime parere FAVOREVOLE relativamente alle emissioni in atmosfera, prescrivendo ulteriormente il rispetto di quanto segue:

1. Nel rispetto del comma 6 dell'art.269 del D.lgs. 152/06, la Ditta comunicherà la messa in esercizio con un anticipo di almeno 15 giorni al soggetto competente in materia ambientale (Regione Calabria - Settore Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali sviluppo Sostenibile-



PROVINCIA di COSENZA

Settore Ambiente

Servizio gestione dei rifiuti - energia - tutela e valorizzazione dell'ambiente

sede di Cosenza) e all'Arpacal di Cosenza - Servizio Tematico Aria (**punto di emissione E8 bis**);

2. il periodo che intercorre tra la messa in esercizio e la messa a regime sarà di 90 giorni (**punto di emissione E8 bis**);

3. dalla data di messa a regime, la ditta provvederà ad effettuare i campionamenti delle emissioni gassose in atmosfera in un periodo continuativo di marcia controllata, ovvero nei primi 10 giorni successivi alla data di messa a regime la ditta effettuerà 3 campionamenti con successiva analisi delle emissioni in atmosfera comunicando l'esito dei controlli, entro 30 giorni dalla data dell'ultimo campionamento, al Servizio Aria del Dipartimento Provinciale ARPACal di Cosenza e al Soggetto competente (**punto di emissione E8 bis**);

4. Le misurazioni e valutazioni periodiche delle emissioni gassose saranno effettuate in autocontrollo presso laboratorio accreditato con cadenza annuale;

5. i punti di prelievo ai camini devono rispettare i requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione contenuti nella norma UNI EN 15259:2008 e devono rispettare tutte le norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;

6. per quanto non espressamente riportato nelle presenti prescrizioni dovrà essere fatto riferimento al D. lgs. 152/06 s.m.i. Parte V.

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA

SERVIZIO ARIA

Premesso che in base alle informazioni fornite dalla ditta presso lo stabilimento sono presenti i seguenti punti di emissione:

Punto di emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Altezza camino (m)	Diametro (mm) / Sezione (m ²)
E2	Forno di polimerizzazione	/	8	250/0,0470
E3	Forno di polimerizzazione	/	8	250/0,0470
E4	Forno di polimerizzazione	/	8	250/0,0470
E8 bis	Forno di sublimazione	/	8	250/0,0470
E9	Combustione vernice Bruciatore principale Bruciatore di post-combustione	Post-combustore	9,86	450/0,15

Impianti in deroga articolo 272 comma 1 del D. Lgs 152/2006 smi

Punto di emissione	Provenienza	Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
E1	Bruciatore forno di asciugatura	
E5	Bruciatore forno di polimerizzazione	
E6	Bruciatore forno di polimerizzazione	
E10	Bruciatore caldaia	

per le emissioni convogliate ai camini E2-E3-E4-E8 bis-E9 si rilasciano le seguenti raccomandazioni:

- La sezione di campionamento di ogni camino deve essere posizionata secondo la norma UNI EN 15259-2008 e deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza ai punti di prelievo e di campionamento anche sulla base delle norme tecniche di settore. I camini dovranno avere uno sbocco diretto verso l'alto e privo di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;
- I valori limite delle emissioni gassose sono quelli riportati nella tabella seguente:

Punto di emissione	Provenienza	Limiti di emissione (mg/Nm ³)
E2 – E3-E4	Forno di polimerizzazione	Polveri = 150 Allegato I parte 2 punto 5
E8 bis	Forno di sublimazione	Polveri = 150 Allegato I parte 2 punto 5
E9	Combustione vernice Bruciatore principale Bruciatore di post-combustione	Polveri = 150 Allegato I parte 2 punto 5 COT= 50 Allegato I parte 3 punto 47 Ossidi di Azoto= 500 Allegato I parte 2 punto 3 Tab C Classe V Ossidi di Zolfo=500 Allegato I parte 2 punto 3 Tab C Classe V IPA=0,1 Allegato I parte 2 punto 1.1 Tab A1 Classe I*

- I metodi di campionamento e analisi sono:

- per Polveri il metodo UNI – EN 13284-1:2017;
- per l'O₂ la norma UNI EN 14789:2017;
- per COT il metodo UNI EN 12619:2013;
- per NO_x il metodo UNI EN 14792:2017;
- per SO_x il metodo UNI EN 14791:2017;
- per IPA il metodo ISO 11338-1,2:2003;
- per Portata, velocità, temperatura e pressione la norma UNI EN ISO 16911-2013.

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Arpacal- Dipartimento di Cosenza
Via Montesanto 123, – (87100 – Cosenza) – (tel. 0984-795013)
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

Rev. 3.0

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA

SERVIZIO ARIA

4. Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite si fa espresso riferimento all'articolo 271 del D. Lgs 152/2006 con particolare riguardo ai commi 11-12 e 13 e al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/2006, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissione;
5. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'Autorità Competente deve essere informata entro le otto ore successive, per le determinazioni del caso, e resta fermo l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile dandone immediata comunicazione al Soggetto Competente in materia ambientale e all'ARPACal;
6. Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate al Soggetto Competente e all'ARPACal entro 24 ore dall'accertamento;
7. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile dandone tempestiva comunicazione al Soggetto Competente e all'ARPACal;
8. I dati relativi al monitoraggio di competenza del gestore devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato in Appendice 1 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06;
9. Gli impianti di abbattimento dovranno essere tenuti in continua e costante efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro che deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in Appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06;
10. La ditta deve comunicare al Servizio Aria del Dipartimento Provinciale di Cosenza dell'A.R.P.A.Cal, con un anticipo di almeno 10 giorni, la data in cui intende effettuare le misurazioni periodiche delle emissioni gassose;
11. Le varie fasi di lavorazione dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni in atmosfera;
12. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione si ricorre all'applicazione dell'articolo 279 del D. Lgs. 152/2006 smi;
13. Per quanto non espressamente riportato si fa riferimento alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 smi.